



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. N.2447
Spedito il 24.12.2008

All'On.le Ministro

SEDE

**OGGETTO: DOCUMENTO DI LAVORO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
NAZIONALE SU: INDICATORI DI ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA**

Adunanza del 16-18 dicembre 2008

Il CUN trasmette al SIG. MINISTRO il seguente Documento di lavoro su:

“INDICATORI DI ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA”

INTRODUZIONE

Vista la richiesta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 settembre u.s. di formulare “proposte atte ad individuare alcuni indicatori di qualità relativi all'attività scientifica e di ricerca da definire in relazione ai diversi livelli concorsuali e alle peculiarità delle diverse Aree scientifiche. La prospettiva è determinare standard minimi di qualità necessari per un ottimale svolgimento delle procedure concorsuali. Tali indicatori saranno utilizzabili anche per determinare il grado di qualificazione dei proponenti dei Progetti di ricerca di interesse nazionale,

Premesso

- che la promozione della qualità ed eccellenza del sistema universitario dipende da molteplici fattori e non può prescindere da un'autonomia responsabile degli Atenei nella valorizzazione del merito ad ogni livello;
- che molte delle presenti difficoltà nello svolgimento delle procedure comparative, intrinseche al meccanismo in vigore e collegate all'attuale definizione dello stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, possono essere superate (come evidenziato anche dalle Linee Guida governative su Università e Ricerca) solo attraverso una significativa riforma su cui il CUN ha già espresso più volte il proprio parere;
- che criteri condivisi e trasparenti di valutazione dell'attività scientifica dei candidati ai diversi livelli concorsuali costituiscono un elemento importante per promuovere i migliori talenti e la qualità delle Università;

- che l'efficacia di tali criteri ai fini della qualificazione e del rinnovamento dell'Università può manifestarsi soltanto se i concorsi e le conseguenti prese di servizio avvengono con continuità e regolarità.

Ritenuto

- che gli indicatori proposti sono intesi esclusivamente al fine di determinare livelli minimi normalmente accettabili per l'ammissione alle diverse fasce della docenza;

- che tali livelli minimi non possono essere utilizzati per determinare in modo automatico l'esclusione o l'ammissione di un candidato ad una valutazione comparativa;

- che gli indicatori forniscono una rappresentazione inevitabilmente sommaria dell'attività scientifica dei candidati e che le commissioni giudicatrici, cui esclusivamente compete la responsabilità di stabilire la graduatoria finale, devono comunque formulare un giudizio qualitativo su tale attività scientifica;

- che gli indicatori proposti nulla debbono togliere all'autonomia degli Atenei nella libertà di strutturare i bandi di concorso secondo le necessità espresse dagli Organi collegiali degli Atenei stessi;

- che comunque i valori minimi proposti per gli indicatori ai fini dell'accesso alle fasce di docenza sono punti di riferimento qualificanti per le commissioni e per l'autovalutazione dei candidati;

- che in caso di non osservanza di tali valori minimi le commissioni debbono motivare le ragioni della loro scelta.

Ritenuto inoltre

- che gli indicatori scientifici per l'accesso alle valutazioni concorsuali, dal reclutamento alla progressione di carriera, e gli indicatori di qualità per la valutazione dei proponenti dei progetti di ricerca di interesse nazionale, benché collegati, non siano totalmente coincidenti;

- che questi indicatori non necessariamente coincidono con i "parametri" per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori e sono distinti dai "criteri indicanti il carattere scientifico delle pubblicazioni" ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dei docenti, che il CUN dovrà individuare in base al D.L. n. 180 in fase di conversione in legge dal Parlamento;

- che i valori proposti per gli indicatori, in quanto minimi, non possono considerarsi sufficienti ai fini del reclutamento per "chiamata diretta" e che in questo caso le proposte degli Atenei devono basarsi su più ampi requisiti di elevata qualità scientifica, didattica e curriculare;

- che deve essere tenuto in considerazione il principio di equità e non discriminazione di genere per cui, in caso di maternità o congedo parentale, la continuità temporale della produzione scientifica e la quantità-densità di pubblicazioni deve essere adeguatamente rimodulata, specie in quelle Aree in cui si richiede l'allontanamento dai laboratori per tutta la durata della gravidanza e dell'allattamento.

Considerato

- che per la complessità dei saperi e per la specificità delle discipline e delle tradizioni delle diverse comunità scientifiche non è possibile utilizzare gli stessi indicatori per tutte le Aree e in qualche caso neppure per tutti i SSD in esse compresi;
- che tutti gli indicatori debbono essere aggiornati periodicamente dal CUN;
- che gli indicatori devono essere semplici, trasparenti, facilmente applicabili e congrui per le diverse Aree o gruppi di SSD

il CUN

consultate le Comunità Scientifiche di riferimento ha elaborato per ciascuna Area o laddove necessario per gruppi di SSD i seguenti indicatori dell'attività scientifica e i relativi valori minimi da utilizzare esclusivamente per l'accesso ai diversi livelli concorsuali .

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)